

Capitolato tecnico

Procedura negoziata con sistema telematico MEPAT per la fornitura del servizio triennale di manutenzione dei fax aziendali distribuiti nelle sedi dell'azienda sanitaria, su tutto il territorio provinciale - RdO: 75084 CIG: 7695851127.

Introduzione

L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento intende acquisire servizi per la manutenzione del parco macchine Fax di sua proprietà dislocati nelle varie sedi su tutto il territorio provinciale in volumi oggetto di verifica annuale con previsioni di riduzione nei termini del 10% annuo.

Art. 1 Oggetto della fornitura

Il servizio triennale di manutenzione dei fax aziendali distribuiti nelle sedi dell'azienda sanitaria ha le seguenti specifiche:

- ha come obiettivo la riparazione dei guasti/malfunzionamenti sulle apparecchiature fax distribuite nelle sedi dell'azienda sanitaria, su tutto il territorio provinciale – sulla base di quantitativi comunicati ogni anno in occasione dell'aggiornamento dell'inventario da parte del Settore Telefonico del Dipartimento Tecnologie, di cui si allega l'attuale versione (Allegato E);
- prevede Livelli di servizio più stringenti per apparecchiature fax situate presso postazioni aziendali di particolare rilevanza (classificate "critiche" nell'inventario di cui all'Allegato E);
- è attivato dall'utente finale con chiamata telefonica o tramite messaggio di posta elettronica al Centro assistenza (Call Center) del fornitore;
- in risposta alla chiamate dell'utente il fornitore rilascia un numero di richiesta di assistenza (numero di ticket) ed invia contestualmente un messaggio di posta elettronica all'utente ed al Settore Telefonico del Dipartimento Tecnologie;
- il numero di chiamate è illimitato (ticketing illimitato);
- la finestra temporale è la seguente: giorni feriali in orario 8.00-16.00;
- il tempo limite per la presa in carico dalla chiamata: 2h lavorative;
- il tempo limite per l'intervento: 8 ore lavorative dalla chiamata (4 ore lavorative dalla chiamata in caso di apparecchiature critiche come risultanti dall'Allegato E);
- l'intervento on site è svolto da personale munito di cartellino di riconoscimento;
- l'intervento può avere come esito:
 - la riparazione del guasto/malfunzionamento in loco;
 - il ritiro dell'apparecchiatura fax per un intervento non in loco con contestuale fornitura di un fax "di cortesia" per il tempo necessario e con funzionalità almeno pari a quelle dell'apparato guasto;
 - l'indicazione di dismettere l'apparecchiatura fax (attività a cura di APSS)
- la chiusura degli interventi prevede l'invio di un messaggio di posta elettronica all'utente finale ed al Settore Telefonico del Dipartimento Tecnologie con riportato l'esito dell'intervento;
- la fornitura di materiale/componenti di ricambio – il cui costo non è incluso nel canone di manutenzione - va autorizzata esplicitamente dal Settore Telefonico del Dipartimento Tecnologie;

Il fornitore presenta durante il periodo di durata del contratto ai Referenti del Settore Telefonia di APSS, ogni Trimestre, entro il primo mese successivo:

- il report in formato digitale degli interventi effettuati con indicazione degli estremi necessari alla verifica del rispetto dei livelli di servizio: data e ora della chiamata, della presa in carico e dell'intervento, indicazione del codice inventario dell'apparecchiatura fax, della sede dell'intervento e dell'utente aziendale che ha innescato le fasi del processo; il malfunzionamento segnalato, l'attività svolta e l'esito, tempo di presa in carico e tempo di intervento.

1. A pena di esclusione dalla procedura di gara in oggetto la ditta **partecipante** dovrà **dichiarare** in sede di istanza di partecipazione, e documentare in caso di aggiudicazione, con riferimento ai trattamenti di dati personali svolti per conto di APSS (titolare del trattamento), l'adempimento ai seguenti obblighi previsti, in capo ai Responsabili del trattamento dei dati personali, dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679):

1. nomina del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD O DPO), nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679;
 2. attivazione di un registro delle attività di trattamento, nei casi previsti dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679;
 3. implementazione di un processo di analisi e valutazione dei rischi, ai sensi del considerando 83, nonché dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679;
 4. l'intenzione di avvalersi, in caso di aggiudicazione, di sub fornitori che trattano dati personali in qualità di Sub Responsabili, siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 di cui sopra.
2. La ditta **aggiudicataria** dovrà obbligatoriamente procedere a sottoscrivere la nomina di Responsabile per il trattamento dati ai sensi della normativa nazionale ed europea di cui si allega fac-simile con i relativi allegati (Allegato D) entro 4 settimane dalla data dell'ordine;
3. La ditta **aggiudicataria** prima dell'avvio del servizio dovrà prendere visione delle sedi aziendali oggetto del servizio con sopralluoghi ad hoc coordinati dal Settore Telefonico del Dipartimento Tecnologie.

Art. 2 Avvio e Durata del servizio

La durata del servizio è prevista nel periodo 01/01/2019-31/12/2021.

Art. 3 Piano di Servizio

Il fornitore presenta un Piano del servizio di manutenzione che descriva l'organizzazione del servizio con specificati le responsabilità ed il personale dedicato per area territoriale, i processi con le modalità e gli strumenti software/tool per la gestione degli interventi, ed i relativi livelli di servizio. Il Piano è soggetto ad approvazione; essendo soggetto ad aggiornamento annuale sono quindi previste successive approvazioni.

Art. 4 Penali

Saranno elevate penali calcolate in percentuale sul valore del corrispettivo dei servizi nel periodo di riferimento per ritardi e/o errori nelle modalità di gestione dell'attività di assistenza e manutenzione, con le modalità che seguono:

- ♣ ritardo nell'avvio del servizio: 1% per ogni giorno di ritardo dalla data prevista di avvio del servizio e comunque non prima dei 30 giorni dalla aggiudicazione;
- ♣ ritardo nella presa in carico delle richieste di assistenza, nella risoluzione dei problemi segnalati e nella fornitura delle apparecchiature fax "di cortesia": 0,05% per ogni ora di ritardo fino alle 3 ore; 0,1% per ogni ora di ritardo oltre le 3 ore di ritardo complessivo;
- ♣ ritardo nella consegna trimestrale del report degli interventi e dell'inventario aggiornato previsti del Capitolato: 0,05% per ogni settimana di ritardo.

Ferme restando le penali di cui sopra, nell'eventualità di errori/disservizi nell'espletamento dell'attività che determinino anche un accertato danno all'immagine dell'APSS e fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno eventualmente patito dall'Azienda, si applica una penale da un minimo di 1% ad un massimo di del 10% da applicare ad insindacabile giudizio dell'A.P.S.S., tenuto conto della gravità dell'infrazione.

Le suddette spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sugli importi dovuti alla ditta e/o sul deposito cauzionale.

Resta inteso, inoltre, che l'APSS, oltre all'eventuale applicazione delle penali previste al presente articolo, riterrà – per estensione di quanto disposto all'art. 108 del D.Lgs 50/2016 – "inadempimento grave" la mancata o difforme esecuzione delle prestazioni, i ritardi continuativi nella esecuzione delle attività, la difformità fra quanto richiesto o proposto e quanto realmente offerto in termini funzionali, applicativi e prestazionali.

Art. 5 Pagamenti

Il pagamento della fornitura avverrà su invio di fatture semestrali posticipate. Il pagamento previsto è a 60 giorni dalla data di emissione. Annualmente il valore del canone viene rideterminato sulla base dell'inventario aggiornato fornito dal Settore Telefonico del Dipartimento Tecnologie entro il III Trimestre dell'anno precedente.

Le fatture dovranno essere inviate al codice I.P.A. 9RXQPU e dovranno riportare il riferimento al numero di autorizzazione di spesa. L'APSS provvederà, previo controllo delle prestazioni e degli importi fatturati, al relativo pagamento.

Il pagamento delle forniture, per le quali non siano sorte contestazioni, sarà effettuato tramite il Tesoriere dell'APSS – Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere.

Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, come sostituito dal D.Lgs. 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni).

Non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati gli estremi dell'ordine (numero e data ordine) di APSS.

Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010.

I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa

edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente. L'ente assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come specificato all'art. 8 del presente Capitolato Speciale.

Art. 6 Trattamento dei dati personali

1. All'atto della sottoscrizione del contratto l'affidatario sarà nominato dall'APSS Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito Responsabile), ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679, e come tale dovrà attenersi alle istruzioni fornite dalla stessa.

2. In particolare al termine della prestazione oggetto del presente capitolato il Responsabile, è tenuto, secondo le indicazioni che verranno fornite dall'APSS, alla cancellazione o alla restituzione alla stessa di tutti i dati personali trattati per conto di APSS, sia tramite sistemi elettronici che su carta, comprese le copie esistenti, salvo che la normativa nazionale e europea preveda l'obbligo di conservazione di tali dati in capo al soggetto esterno.

3. La restituzione dei dati personali dovrà avvenire, senza oneri ulteriori, entro 1 mese dal momento della richiesta da parte di APSS. L'avvenuta cancellazione dei dati personali dovrà essere documentata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio da trasmettere ad APSS entro 1 mese dal momento della richiesta da parte della stessa.

4. Il mancato rispetto delle indicazioni di cui sopra costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente richiesta di risarcimento danni e segnalazione alle Autorità competenti.

5. Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento il Responsabile, è tenuto ad informare APSS, senza ingiustificato ritardo, delle eventuali violazioni ai dati personali trattati per conto della stessa, fornendo ad APSS le informazioni necessarie, ai sensi della normativa, per consentirle di effettuare le valutazioni di competenza e procedere quindi all'eventuale notifica di data breach all'Autorità di controllo, e se ne sussistono i presupposti, la comunicazione agli interessati.

6. Ai sensi dell'art. 82, comma 2, del Regolamento Ue 2016/679, l'aggiudicatario, in qualità di Responsabile, risponde per l'eventuale danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento medesimo, specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento, o se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni che verranno fornite da APSS, in qualità di titolare, all'atto della stipulazione del contratto.

7. A pena di esclusione dalla procedura di gara in oggetto il partecipante dovrà dichiarare in sede di istanza di partecipazione, e documentare in caso di aggiudicazione, con riferimento ai trattamenti di dati personali svolti per conto di APSS (titolare del trattamento), l'adempimento ai seguenti obblighi previsti, in capo ai Responsabili del trattamento dei dati personali, dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679):

1. nomina del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD O DPO), nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679;
2. attivazione di un registro delle attività di trattamento, nei casi previsti dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679;
3. implementazione di un processo di analisi e valutazione dei rischi, ai sensi del considerando 83, nonché dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679;
4. l'intenzione di avvalersi, in caso di aggiudicazione, di sub fornitori che trattano dati personali in qualità di Sub Responsabili, siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 di cui sopra.

Art. 7 Subappalto e cessione del "contratto" o del credito

Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 26 della L.P. 2/2016 e dalla normativa nazionale vigente in materia, solamente nel caso in cui l'impresa abbia specificamente indicato nell'offerta le forniture o le parti di esse che intende affidare in subappalto, che in ogni caso non possono essere superiori al 30 per cento. (Allegato B Modulo subappalto)

Il soggetto aggiudicatario non può cedere per alcun motivo il contratto relativo o il credito che ne deriverà, senza autorizzazione scritta di APSS.

Art. 8 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge del 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il presente contratto si risolve automaticamente e di diritto nel caso di mancato utilizzo per i pagamenti di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 9 Arbitrato e Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto, il Foro competente sarà quello di Trento.

Art. 10 Anticorruzione

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell'art. 1 della L 190/2012 (Legge anticorruzione) – l'ente di certificazione dovrà dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti di APSS, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili del procedimento, ecc.), relativamente all'oggetto della presente procedura di gara, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso APSS.

Dovrà inoltre dichiarare di essere a conoscenza che ai sensi della Legge 190/2012 (Legge anticorruzione), le disposizioni del Codice di comportamento aziendale (adottato con Deliberazione del Direttore Generale APSS n. 494 del 30.12.2014) si applicano, per quanto compatibili, ai dipendenti e ai collaboratori dell'Impresa.

(N.B.: Si prenda visione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per l'attuazione della trasparenza 2018 – 2019 - 2020" adottati dall'APSS con deliberazione del Direttore Generale n. 44 del 31/01/2018e liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS al seguente link:

<https://www.apss.tn.it/documents/10180/269834/2+Piano+triennale+per+la+prevenzione+della+corruzione+e+per+l%27attuazione+della+trasparenza+2018-2019-2020/d717d500-dfa1-4250-a23d-154161891b4a?version=1.0>)

Art. 12 Sicurezza sul lavoro

La ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs 81/2008 e pertanto deve essere sottoposta alla sottoscrizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) – Allegato F – e sarà tenuta a compilare il DUVRI parte specifica allegato in fac-simile – Allegato G -.

Art. 13 Cauzione definitiva

Alla Ditta aggiudicataria viene richiesto un deposito cauzionale definitivo da costituire ai sensi dell'art. 103 del DLgs 50/2016 preferibilmente con uno dei seguenti modi:

- a) fideiussione bancaria;
- b) polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata.

Al fine di evitare ulteriori richieste di sostituzione o regolarizzazione, i relativi documenti dovranno contenere e prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 , comma 2 del codice civile;

- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- validità fino ad espresso svincolo da parte dell'APSS.

La cauzione viene svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1 e dell'art. 93, comma 7 del DLgs 50/2016 l'importo della garanzia è riducibile alle condizioni e nelle misure testè previste.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria deve provvedere al reintegro della stessa.

Art. 14 Contratto e spese

La stipulazione del contratto avverrà mediante inserimento a Sistema del documento di stipula firmato digitalmente.

Copia del documento di stipula dovrà essere restituito al Dipartimento Tecnologie entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva con l'applicazione del contrassegno attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16 Euro ogni 4 facciate formato A4. Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva la Ditta aggiudicataria deve provvedere alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

In caso di mancata ottemperanza a quanto sopra, o qualora venisse accertato che la Ditta si trova in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, l'aggiudicazione si intende come non avvenuta e l'APSS ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'accordo, incamerando la cauzione provvisoria.

Le eventuali sostituzioni dei legali rappresentanti della Ditta aggiudicataria che si dovessero verificare nel corso del contratto dovranno essere immediatamente comunicate all'APSS.

Art. 15 Clausola risolutiva espressa

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (Art. 1456 c.c.):

- se l'avvio del servizio non è conforme a quanto stabilito dal capitolato;
- in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto.
- se il soggetto aggiudicatario diffonde notizie e informazioni riservate di cui sia venuta a conoscenza nell'espletamento dell'incarico.

Art. 16 Ritardo e risoluzione per inadempimento

Qualora il soggetto aggiudicatario sia gravemente inadempiente rispetto alla realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 1 e alle relative tempistiche, l'APSS si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, restando libera da ogni impegno.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di inadempimenti e ritardi nella prestazione, le Parti fanno rinvio agli articoli 1218 e 1382 del Codice Civile.

L'APSS può esercitare la facoltà di risoluzione di cui sopra, ovvero a sua discrezione dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il soggetto aggiudicatario.

Il Direttore del Dipartimento Tecnologie, con propria nota scritta, può invitare ad adempiere entro un termine stabilito.

Decorso il termine stabilito senza che il soggetto aggiudicatario abbia provveduto all'adempimento, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 17 Foro Competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'esecuzione del contratto, foro competente è quello di Trento.

Art. 18 Riferimenti finali

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento:

- alle disposizioni stabilite e/o richiamate dal Codice Civile che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di servizi;
- alle disposizioni stabilite e/o richiamate dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- alle disposizioni stabilite e/o richiamate dalla L.P. 19.07.1990 n. 23 e dal relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. di Trento 22.05.1991 n. 10-40/Leg., pubblicato sul B.U.R. il 20.08.1991 n. 36 e dalla L.P. 2/2016.

S'intende che i concorrenti siano a conoscenza delle disposizioni previste dal presente Capitolato e non sarà, quindi, ammessa alcuna ignoranza in merito.

Il presente capitolato speciale d'appalto deve essere firmato digitalmente in segno di accettazione, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, di tutte le clausole e condizioni ivi previste.

Per chiarimenti in merito al Capitolato Tecnico utilizzare i canali di comunicazione previsti dal MEPAT.